

## CARAVAN CAMPING CLUB MODENA

### REGOLAMENTO GENERALE DEI SOCI

\*\*\*

#### SOCI

##### **Art. 1 - Diritti/doveri dei soci.**

1. I soci sono coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali condividendo le finalità della stessa e gli scopi che essa persegue.

Si distinguono in Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Onorari a termine di statuto.

Sono soci ordinari tutti coloro che avendo corrisposto la quota sociale partecipano alla vita associativa. Per richiedere l'assegnazione dei servizi di parcheggio, previo versamento di un contributo, si deve possedere lo status di socio Ordinario.

Possono diventare soci familiari, coloro che risultino iscritti nello stato di famiglia del socio ordinario, purché di età non inferiore agli anni sei e previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la predetta condizione di convivenza rilasciata all'associazione da parte del socio ordinario. Il socio Familiare ha accesso ai locali ed alle attività dell'associazione e può utilizzare i servizi erogati al socio ordinario a cui è affiliato.

Il socio familiare che richieda l'assegnazione di uno spazio di parcheggio acquista, per ciò stesso, la qualifica di Socio Ordinario ed è tenuto al pagamento della quota sociale determinata per tale tipologia di socio più la contribuzione per il servizio richiesto.

Tutti i soci hanno pari diritti ed esprimono un voto di eguale valore in tutte le occasioni in cui l'assemblea è chiamata a determinarsi.

All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e del presente regolamento generale e di altri

regolamenti eventualmente approvati.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo predisposto dall'associazione, con pagamento anticipato della quota di entrata e della quota di socio ordinario.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda d'iscrizione all'associazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere annotato in calce alla scheda di richiesta di ammissione conservata agli atti.

La delibera sull'ammissione pronunciata dal Consiglio Direttivo è inappellabile.

All'accoglimento della domanda di ammissione, l'aspirante socio deve versare il contributo per i servizi di parcheggio non custoditi, se richiesti, nella misura determinata dal C.D.

Se la domanda è accolta la posizione sociale dell'aspirante sarà regolarizzata con il rilascio di apposita tessera dell'associazione. La tessera associativa è personale e non può essere ceduta a terzi, comprova lo status di socio e potrà essere richiesta per l'accesso alla struttura.

2. Tutti i soci maggiorenni, dal momento dell'ammissione ed a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno sia diritto al voto in seno all'assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia il diritto di essere eletti a tutte le cariche sociali (elettorato attivo e passivo).

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione da qualunque organo emanate.

3. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di

uno degli eventi previsti dall'art. 11 dello statuto, che ne comportano la perdita.

4.La campagna sociale inizia il 1° gennaio. Per versare le quote i soci hanno tempo fino al 31 gennaio dell'anno in corso, dopodiché, ai ritardatari, sarà applicata una maggiorazione di euro 20 a copertura delle maggiori spese tenute dall'ente per la gestione dei solleciti a partire dal 15 febbraio.

Se allo scadere del 30 aprile il Socio risulta ancora moroso, il C.D. applicherà l'esclusione da socio prevista dall'Art. 11, lettera c), dello statuto e per i beni, eventualmente rimessati al Club si procederà con la rimozione del veicolo dallo stallo assegnato, nonché con ogni ulteriore iniziativa consentita dalle disposizioni di legge vigenti anche per il recupero del credito vantato.

5.Il C.D. può istituire una quota una tantum di ammissione a Socio ordinario (quota di entrata) che deve corrispondere chi chiede per la prima volta di diventare socio del C.C.C.

Il Socio familiare che ha tale status da almeno due anni, non dovrà pagare la quota di entrata di cui al comma precedente, qualora richieda servizi di parcheggio ovvero richieda di divenire socio ordinario.

La quota di entrata dovrà essere nuovamente corrisposta se si intende rinnovare la richiesta di associazione al C.C.C. dopo un periodo superiore ad anni tre dalla cessazione della qualifica di Socio.

La quota di entrata non deve essere di valore superiore a due volte la quota sociale.

6.Nei locali del Club è allestita una bacheca detta INFORMASOCI, destinata a contenere tutte le comunicazioni ufficiali di cui si fa menzione nel presente regolamento. L'affissione della comunicazione in bacheca per 15 giorni consecutivi farà ritenere la comunicazione pienamente conosciuta dal socio.

## **Art. 2. - Decadenza dei soci.**

1.I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mani proprie
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro i termini stabiliti dal C.D.
- decesso;
- radiazione per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta e/o di ogni altra quota sociale/contributo dovuto;
- radiazione per indegnità deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo in base all'art. 11 dello statuto.  
Il provvedimento di radiazione può essere pronunciato a titolo esemplificativo, contro il socio che:
  - abbia commesso azioni ritenute disonorevoli e/o lesive dell'immagine e del decoro del C.C.C. entro e fuori dell'associazione;
  - con la sua condotta ed i suoi comportamenti, abbia ostacolato il buon andamento del sodalizio e/o abbia assunto comportamenti incompatibili con lo spirito associativo e di collaborazione che deve legare tutti i consociati;
  - abbia messo in atto comportamenti in astratto idonei a ledere il patrimonio dell'associazione;
  - abbia violato le norme del presente regolamento o abbia disatteso le disposizioni impartite dalla direzione dell'associazione.

2.Il provvedimento di radiazione e/o esclusione assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo ed il socio radiato perde ogni diritto all'accesso alla struttura associativa ed ai suoi servizi decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione

a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mano. Il socio entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, il quale entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, deve pronunciarsi in merito; la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri è insindacabile.

La presentazione del ricorso al collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato .

L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

Per ciò che concerne la radiazione per morosità, il socio che non abbia corrisposto la quota associativa entro quattro mesi dalla scadenza stabilita perde il diritto di partecipare alle attività sociali indipendentemente dall'adozione della pronuncia di radiazione che determinerà la perdita dello status di socio.

Nel caso in cui un socio radiato a qualsiasi titolo rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica nel momento in cui il provvedimento di radiazione è divenuto definitivo.

**3.**Le quote sociali sono intrasferibili per atto tra vivi e non possono essere oggetto di rivalutazione. Con la perdita della qualità di socio cessano tutti i diritti nei confronti dell'associazione. In caso di dimissioni e radiazione, la quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. La quota sociale è trasmissibile mortis causae così come le obbligazioni relative ai servizi di parcheggio non custodito.

\*\*\*

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 3 - Organi.**

**1.**Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Collegio dei revisori contabili ed il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 4 - Assemblea.**

**1.**Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci

almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. Inoltre può convocare assemblee sia ordinarie che straordinarie, quando lo ritiene necessario e/o opportuno.

**2.**Potranno prendere parte alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie dell'associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

**3.**Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante affissione della comunicazione nella bacheca InformaSoci presente presso la sede sociale e/o sull'organo di stampa ufficiale dell'associazione, potrà essere data eventuale comunicazione ad ogni singolo socio a mezzo posta elettronica oltre che a mezzo lettera non raccomandata. La convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella bacheca informasoci, almeno 10 giorni (di calendario) prima della data stabilita per l'assemblea. L'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere convocata anche dal Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto/modulo per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano. Per scrutinio segreto verranno prese le decisioni che riguardano cariche sociali. L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il

proprio Segretario, qualora sia presente un notaio questi assume la carica di segretario.

4.L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di altro organo sociale) eccetto che per le materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi dell'attività/iniziativa da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di regolamenti interni all'associazione.
- eventuale assegnazione dell'esercizio di eventuali attività commerciali marginali ad un preposto su proposta del C.D (revoche e nomine successive spettano al Consiglio).

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

#### **Art. 5 - Consiglio Direttivo**

1.La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore e/o di Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, con voto segreto, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere e il Segretario ed il Commissario di Presidenza.

Il commissario di presidenza è il consigliere eletto quale componente del Comitato di Presidenza.

Per la carica di Presidente è richiesta la votazione con maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

2. E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- l'ammissione di nuovi soci. Tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o da suo delegato, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Nell'adottare tale determina il Presidente ovvero il delegato deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
- la convocazione delle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- l'attribuzione delle cariche ai suoi membri e può conferire a taluno dei suoi membri mandati particolari;
- attribuisce a professionisti di propria fiducia eventuali attività consulenziali al fine della corretta amministrazione dell'ente (a solo titolo esemplificativo legali, commercialisti, ragionieri etc.)
- redazione del rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
- redazione del rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di regolamenti interni finalizzati a razionalizzare l'uso dei beni dell'ente ovvero a proteggere il patrimonio dell'associazione. Il Regolamento generale dei soci in quanto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria è escluso;

- assume i provvedimenti disciplinari di radiazione e/o esclusione dei soci relativamente alle condotte dei soci in violazioni dei principi dell'associazione, ovvero in contrasto con le disposizioni regolamentari o statutarie nonché in aperta violazione delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.
  - propone al collegio dei probiviri la radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
  - assunzione, determinazione dei compensi, nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'associazione. In caso di eccezionale urgenza, il Comitato di Presidenza può provvedere alla sospensione del dipendente demandando al Consiglio l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e la ratifica dello stesso alla prima riunione utile;
  - decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso: tali incombenze, in caso di eccezionale urgenza, possono essere assolte direttamente dal Presidente, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
  - vigilanza sul buon funzionamento/organizzazione di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  - deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione.
  - nomina e revoca di un preposto nel caso che l'assemblea deleghi l'esercizio di eventuali attività commerciali marginali.
- 3.** Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta dei suoi membri ed a voto palese, in casi di particolare gravità che abbiano dato luogo alla violazione di norme statutarie e/o regolamentari, sfiduciare (mediante apposita mozione di cui all' o.d.g.) il Presidente eletto il quale resterà in carica sino alla data

dell'assemblea ordinaria che dovrà essere convocata dallo stesso Consiglio Direttivo per la ratifica della predetta sfiducia. Le astensioni in seno al Consiglio Direttivo sono considerate voti contrari alla sfiducia nei confronti della persona del Presidente.

Nel corso dell'assemblea ordinaria, presieduta dal vice presidente, si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. In caso di ratifica da parte dell'Assemblea il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, procederà a nominare, il nuovo Presidente.

**4.** Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo: qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari nelle persone dei non eletti, secondo il metodo della cooptazione, a condizione che gli stessi non abbiano in precedenza rinunciato, mediante dichiarazione scritta irrevocabile, alla disponibilità a ricoprire cariche sociali di ogni genere e specie.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive, sarà considerato dimissionario.

Il Consiglio direttivo ha obbligo di sostituzione a mezzo cooptazione solo al fine di integrare il numero minimo di sette consiglieri. In entrambi i casi nuovi consiglieri, però, dovranno essere confermati nella prima Assemblea utile e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il numero minimo di sette consiglieri. In tale ultimo caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente provvederà il Vice Presidente o in assenza anche di questi il Presidente del collegio dei revisori.

Il C.D. inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

**5.** Il Consiglio Direttivo verrà convocato dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario, di norma una volta al mese.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

La convocazione avviene con comunicazione scritta del Presidente, e ne viene data informazione mediante l'affissione dell'o.d.g. e della data di convocazione all'apposita bacheca INFORMASOCI.

Le deliberazioni assunte dal C.D. saranno pubblicizzate mediante l'affissione nella bacheca di cui sopra e possibilmente sull'organo ufficiale di stampa del Club.

Il C.D. è tenuto all'inizio di ogni anno sociale a definire il valore delle quote associative, delle quote di entrata e delle quote relative ai diversi servizi di parcheggio o accessori (rimessaggio scoperto o coperto, piazzola, lavaggio, scarico, ecc.) nonché a stabilire il versamento di qualsiasi altro contributo dovuto per attività sociali deliberate dall'assemblea.

**6.** Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione d'iniziativa deliberate, può avvalersi della collaborazione di esperti in particolari materie (sia singolarmente sia riuniti in commissioni di lavoro) i quali potranno prendere parte, su espresso invito, alle riunioni del C.D.

Se all'interno del consiglio o dell'associazione vi è un socio qualificato quest'ultimo sarà da preferire rispetto ai consulenti esterni all'associazione.

Le proposte ed i progetti formulati dagli esperti e/o dalle commissioni potranno avere esecuzione solo se verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, su questioni di particolare importanza attinenti la gestione e l'organizzazione dell'associazione, può, a sua discrezione, convocare i presidenti emeriti del Club che

siano ancora soci, per ottenere da questi un parere non vincolante in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Qualora disattenda tale parere dovrà darne motivazione espressa.

**7.** Il Consiglio Direttivo con apposita delibera determina eventuali indennità spettanti ai soci per la loro collaborazione in attività sociali.

**8.** Ai componenti del Consiglio Direttivo non spettano compensi per le attività istituzionali del consiglio stesso. Viene loro riconosciuto dall'associazione esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, quali ad esempio spese di viaggio, di alloggio, di vitto, acquisti per conto del Club, previa presentazione dei giustificativi di spesa (ricevute, fatture), ovvero un contributo indennitario per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di carattere istituzionale.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

**9.** Salvo il potere di deliberare in capo al Consiglio, lo stesso può istituire delle Commissioni a cui può essere delegato l'approfondimento di specifiche problematiche con obbligo di relazione al Consiglio per le successive deliberazioni.

**10.** Spetta al Consiglio direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari (superiori).

#### **Art.6 Comitato di Presidenza.**

Sono membri del comitato di Presidenza: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere, il Segretario, ed un commissario di Presidenza. Il commissario di Presidenza è eletto tra i consiglieri nella prima riunione del consiglio.

Il Comitato di Presidenza ha pieni poteri in caso di urgenza ed emergenza. In caso di emergenza (es. calamità naturali) gestisce

le operazioni di prima emergenza ed accoglimento presso gli spazi ed i locali dell'associazione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari approvate. L'operato del Comitato di Presidenza è soggetto alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di competenze riservate all'assemblea ordinaria, da parte di quest'ultima che dovrà essere appositamente convocata.

### **Art. 7 - Presidente**

1. I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa (rappresentanza attiva e passiva legale e giudiziale);
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese urgenti in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo non superiore ad euro 1000, salvo l'aggiornamento periodico di tale importa da parte dell'assemblea ordinaria e salvo ratifica dell'operato da parte del Consiglio direttivo;
- deliberare, in supplenza, sull'ammissione di nuovi soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo ovvero vigila sulla delega conferita ad altro consigliere per lo svolgimento di tale mansione;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione;
- adotta i provvedimenti di richiamo verbale nei confronti dei soci dandone comunicazione al Consiglio;

- Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
- Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
- Spetta altresì al presidente la direzione del personale che presti a qualsiasi titolo la propria attività all'interno dei locali e degli spazi del Club; Ha il potere di fissare mansioni sia del personale dipendente sia dei soci che collaborino in specifiche attività sociali. Per il personale dipendente esercita il potere disciplinare direttamente, per i richiami verbali e scritti, e propone al Consiglio l'adozione di ulteriori sanzioni disciplinari sino al licenziamento.
- Spetta altresì al Presidente deferire eventuali Consiglieri che siano passibili di provvedimenti disciplinari a termini di statuto e regolamento al Consiglio Direttivo che andrà integrato dai Probiviri per adottare a maggioranza l'eventuale provvedimento disciplinare. Tale deliberato è insindacabile.

### **Art. 8 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente a ciò delegato.

### **Art. 9 - Segretario e tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Unitamente al Presidente dà disposizioni per il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell'associazione redigendone, le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e propone l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Potrà attendere a tali adempimenti ricorrendo a professionisti abilitati su delibera favorevole di nomina del Consiglio direttivo.

Ad egli spetta, altresì provvedere, di concerto con il Presidente o con altro delegato del Consiglio, alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisponendo e conservando i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e ne dispone il pagamento a firma congiunta del presidente.

3. Le funzioni di segretario e tesoriere non possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso d'impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, su incarico del Presidente, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

### **Art. 10 – Collegio dei revisori dei conti**

1. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Il Collegio dei revisori dei Conti verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

Il Collegio deve riunirsi con le cadenze previste nello statuto e salvo la sua funzione collegiale può esercitare il controllo anche a mezzo di deleghe specifiche ai suoi membri.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Compiti del Collegio dei revisori contabili:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- esprimere parere collegiale nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale.



- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, dell'Assemblea.
- ha funzioni di presidente del collegio dei revisori, il revisore eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Questi ha il compito di convocare il collegio quando necessario, di regola quattro volte l'anno. Sottoscrive gli atti del collegio dei Revisori.
- ciascun revisore può partecipare senza invito alle riunioni del Consiglio direttivo senza facoltà di intervento e di voto.

#### **Art. 11 - Collegio dei Proviviri**

I Proviviri sono eletti dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

All'atto dell'accettazione della carica i Proviviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Compiti del Collegio dei Proviviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie di qualunque natura interne all'associazione, tra soci ovvero tra un socio ed il Consiglio Direttivo, ovvero tra membri dello stesso: il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione e/o violazioni regolamentari/statutarie.

\*\*\*

## **ELEZIONI**

#### **Art. 12 - Procedure**

A far data da tre mesi prima della convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il C.D. provvederà a nominare una Commissione per le candidature (C.p.l.C.).

La C.p.l.C. è formata dal Presidente in carica (in sua assenza dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano), da tre Consiglieri e tre Soci scelti tra i più rappresentativi.

I consiglieri partecipanti alla commissione per le candidature non potranno presentarsi quali candidati alle cariche da rinnovare.

La commissione nomina al suo interno un coordinatore che non può coincidere con la figura di presidente.

I nomi dei componenti e del coordinatore della C.p.l.C. verranno pubblicati mediante affissione sulla bacheca Informasoci e, ove possibile, mediante l'organo di informazione sociale.

#### **Art 13 –Richieste di candidatura**

**1.** La C.p.l.C. provvederà a promuovere ed a raccogliere tutte le richieste di candidatura ed a formare le liste (una per ogni carica sociale da eleggere: Consiglieri, Revisori dei conti, Proviviri) dei candidati in ordine alfabetico da sottoporre al voto dell'assemblea: nelle liste approntate dalla C.p.l.C. non possono comparire soci che ricoprono cariche direttive presso altri Club o Associazioni di Campeggiatori.

#### **Art. 14 – Elenco dei candidati e termine per le candidature**

L'elenco dei candidati saranno formate dalla C.P.I.C. almeno 10 gg. prima della data fissata per le votazioni, non si accetteranno candidature successive a tale termine.

L'elenco sarà reso noto ai soci attraverso l'esposizione nella bacheca Informasoci e/o eventualmente a mezzo di pubblicità con sistemi di comunicazione elettronica ovvero a mezzo di pubblicazione sull'organo di informazione "Spazio Verde".

### **Art.15 Commissione Elettorale**

L'assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali, provvede a nominare tra i presenti una Commissione Elettorale formata da almeno tre componenti che non abbiano presentato la propria candidatura per le cariche da rinnovare.

La Commissione Elettorale avrà il compito di validare le schede, consegnarle al Socio votante dopo averne accertato l'identità svolgere lo scrutinio finale, proclamare i risultati e procedere alla verbalizzazione di tutte le operazioni di voto.

### **Art. 16 – Voto Segreto**

L'elezione dei candidati avverrà con voto segreto; le preferenze verranno espresse su apposite schede (predisposte dalla C.p.l.C.) nelle quali sono elencati i nomi dei candidati in numero almeno uguale a quello stabilito dallo statuto per i componenti di ogni organo sociale da eleggere.

### **Art. 17 - Liste**

Le candidature non possono essere organizzate in Liste.

Se le candidature sono organizzate in liste di candidati per il C.D., ciascuna deve essere sottoscritta, da almeno cinquanta soci presentatori e consegnate alla C.p.l.C. entro i termini previsti dall'Art. 14 del presente regolamento.

In questo caso il numero dei candidati della lista non potrà essere superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ed i Consiglieri sono eletti con metodo proporzionale.

### **Art. 18 – Numero di preferenze e deleghe**

Ogni Socio, per se e per ogni eventuale delega che porta, può indicare sulla scheda un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei soci da eleggere per ogni singola carica.

Sono ammesse massimo due deleghe per ogni socio votante, è obbligatorio presentare copia documento di riconoscimento del delegante.

### **Art. 19 Ricorsi**

Eventuali ricorsi vanno presentati per iscritto entro le settantadue ore successive alla proclamazione dei risultati definitivi alla Commissione Elettorale, la quale si pronuncerà, a maggioranza, entro cinque gg. dalla data del ricorso.

La decisione del ricorso è trascritta in apposito verbale da conservare agli atti e verrà comunicata per iscritto con pubblicazione mediante affissione nella bacheca informasoci.

Il giudizio espresso dalla Commissione Elettorale è inappellabile.

### **Art. 20 - Risultati**

L'elenco ufficiale degli eletti va esposto nella bacheca Informasoci e pubblicato sul periodico del Club.

\*\*\*

## **ACCESSO AGLI SPAZI DELL' ASSOCIAZIONE**

### **Art. 21 - Riserva di accesso.**

L'ingresso all'interno del Caravan Camping Club e a tutti i suoi spazi/locali e pertinenze è riservato ai soci, ai loro familiari risultanti dal relativo stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal socio; l'ingresso è occasionalmente consentito ai cittadini partecipanti alle attività dell' Associazione previste dagli Art. 3 e 4 dello Statuto.

L'accesso alla sala adiacente al bar è riservato ai soli soci.

### **Art. 22 Accesso libero al Bar**

L'ingresso al bar è libero essendo a tutti gli effetti un pubblico esercizio, gestito da ente diverso dall'associazione.

### **Art. 23 – Accesso agli spazi di rimessaggio ed eccezioni.**

Come per gli altri spazi dell'associazione l'accesso alle piazzole al rimessaggio ed ai box è riservato ai soci.

Eccezionalmente il socio può invitare all'interno della piazzola assegnata un numero limitato di persone, comunque non superiore ad otto. Le generalità complete degli ospiti dovranno essere comunicati preventivamente alla segreteria ovvero alla portineria.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un contributo per ciascun ospite presente nelle piazzole.

Il consiglio può autorizzare previa delibera, eccezioni al limite di accesso ai soli soci per l'organizzazioni di eventi, feste o iniziative d'interesse dell'associazione o di singoli soci, come previsto dai successivo art.24 e ss, che ne facciano richiesta.

Il socio è sempre responsabile nei confronti dell'associazione del comportamento dei suoi invitati i quali dovranno comunque attenersi al rispetto delle norme del presente regolamento quando si trovano all'interno degli spazi e locali del Club; il socio è responsabile in solido con l'autore della violazione degli eventuali danni da questo arrecati alle strutture ed ai locali dell'associazione e/o a mezzi di proprietà di altri soci.

### **Art. 24 – uso degli spazi del club.**

Le attività ricreative, culturali o comunque quelle rispondenti agli scopi di cui agli art. 2, 3 e 4 dello Statuto, vengono svolte nei seguenti spazi del Club:

A – Aree aperte di uso comune;

B – Sala ricreativa adiacente il bar;

C – Sala grande delle Feste (capienza massima 95 persone);

D – Sala del Consiglio (ex bar).

L'accesso agli spazi di cui sopra è ad ingresso libero e consentito a tutti i soci del Club, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle comportamentali previste dal presente regolamento, oltre che di quelle del reciproco rispetto e civile convivenza.

1.A richiesta dei soci, e compatibilmente con lo svolgimento delle normali attività del Club, il C.D. concede l'uso delle strutture di cui alle lettere A-B-C-D dell'Art. 23 anche per uso privato che riguardi festeggiamenti o ricorrenze/eventi di carattere familiare a cui potranno essere ammessi anche non soci.

I soci che intendono usufruire degli spazi di cui sopra devono inoltrare, almeno 15 gg prima, motivata richiesta scritta al C.D. che, valutate le disponibilità ed il merito della richiesta, deciderà, insindacabilmente, se autorizzare l'iniziativa provvedendo se del caso alle prescrizioni di merito. È facoltà del consiglio delegare tale funzione al presidente o ad altro consigliere ad altro consigliere dandone comunicazione ai soci mediante affissione nella bacheca sociale.

In caso di più richieste con analoghe esigenze, si procederà con l'assegnazione degli spazi richiesti in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute le relative domande.

2.Al momento della prenotazione i soci dovranno anticipare la quota prevista dal Consiglio Direttivo, con possibilità di rimborso in caso di disdetta da manifestarsi, per iscritto al Presidente, almeno 7 giorni prima della data di prenotazione. Per ottenere invece l'uso riservato degli spazi di cui alle lettere B-C- D il Socio dovrà anche versare una quota a titolo rimborso spese (luce, acqua, riscaldamento etc).

Per quanto attiene lo svolgimento di attività all'aperto il C.D. può concedere l'uso di aree aperte delimitate senza richiesta di oneri economici aggiuntivi qualora non sia richiesto che gli spazi siano riservati.

Le quote per il rimborso spese vengono fissate annualmente dal C.D.

Il Socio, che deve essere presente per tutta la durata dell'occupazione della struttura, è in ogni caso responsabile diretto delle strutture e delle attrezzature presenti nello spazio concesso. Gli spazi e le attrezzature dovranno essere

riconsegnate nello stato che si trovavano al momento dell'affidamento.

Gli spazi di cui alle lettere A-B-C-D dell'art. 24 del presente regolamento possono essere utilizzati da terzi che ne facciano richiesta scritta rivolta al Presidente, per le attività previste dall'art. 4 dello Statuto. Sulla richiesta decide il Consiglio Direttivo.

Il C.D. fissa di volta in volta l'ammontare dei contributi spesa per il suddetto servizio.

4. nel rispetto del regolamento generale il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzo degli spazi, su eventuali limiti all'utilizzo e su specifiche prescrizioni di utilizzo.

### **Servizi di parcheggio non custodito**

#### **Art. 25 – aree di parcheggio**

1. L'associazione al fine di promuovere l'attività di campeggio e di turismo all'area aperta ritiene necessario fornire ai soci che ne condividono tale finalità gli spazi adeguati per il parcheggio non custodito dei veicoli ricreazionali, alcuni dei quali, i Caravan, non possono neppure sostare in pubblica strada, senza soggiacere a pesanti limitazioni, se sganciati dalla motrice;

2. I servizi di parcheggio non custoditi, ritenuti essenziali per il perseguimento degli scopi dell'associazione, sono riservati esclusivamente ai soci ed al soddisfacimento delle loro esigenze in conformità allo statuto ed al regolamento dell'associazione.

I servizi di parcheggio non comportano effetti traslativi dei diritti reali e di godimento delle aree assegnate;

3. L'Associazione mette a disposizione del socio un'area di parcheggio non custodita secondo tre differenti tipologie con differenti quote contributive e sono:

Parcheggio coperto in tenso-struttura (box)

Parcheggio in area erbosa ed alberata (piazzole)

Parcheggio in area aperta e delimitata (rimesse)

È facoltà del Consiglio provvedere alla riqualificazione delle tipologie in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi resi ai soci.

4. È facoltà del Consiglio direttivo dell'associazione Caravan Camping Club di Modena di modificare e/o sostituire il sito di parcheggio assegnato con altro simile, anche in corso d'esercizio per il miglior soddisfacimento delle esigenze sociali.

Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore (incidenti, lavori da eseguire, ecc.) si renda inagibile lo spazio assegnato al socio per i servizi di parcheggio, il C.D. assegnerà in via provvisoria uno spazio alternativo anche di tipologia inferiore ovvero differente all'interno della struttura sino a cessata esigenza, senza che ciò comporti obbligo di rimborso alcuno per il periodo di mancato godimento del posto assegnato.

5. L'utilizzo delle aree di parcheggio non custodito presso le strutture dell'associazione Caravan Camping Club di Modena sito in Modena alla via Pomposiana 305/2, fermo restando l'identificazione dell'utente e per esigenze associative, è riferito esclusivamente ai veicoli oggetto di apposita scrittura privata come identificati in essa.

#### **Art 26 – Prescrizioni e limitazioni di responsabilità**

1. La proprietà del veicolo deve essere riconducibile al socio ovvero ad un suo familiare convivente. Se il familiare convivente richiede l'assegnazione di un qualsiasi parcheggio non custodito è tenuto al pagamento della quota di socio ordinario maggiorata del contributo per il servizio richiesto.

2. I veicoli ammessi al servizio di parcheggio dovranno essere regolarmente immatricolati, e riportare sempre in modo visibile

la targa di immatricolazione. Per ragioni di sicurezza è fatto espresso divieto di togliere le ruote ai veicoli rimessati o lasciarli in condizioni che ne determinino difficoltà di rotolamento delle ruote. Può essere parcheggiato nello spazio assegnato un solo veicolo le cui dimensioni non devono comunque superare i confini degli spazi assegnati.

Tutti i veicoli devono essere provvisti di idonea copertura RCA e/o contro il rischio statico.

3. La sistemazione degli oggetti all'interno del mezzo dovrà essere tale da permettere, in caso di necessità ed urgenza, il suo rapido spostamento.

Il Club non risponde di eventuali danni arrecati all'interno del mezzo rimessato in caso di spostamento forzoso effettuato nelle predette situazioni di emergenza.

4. Gli orari di accesso all'area di parcheggio con i veicoli ovvero a piedi e le modalità pratiche di accesso sono stabilite con determina del Consiglio Direttivo.

5. È facoltà del socio utilizzare le aree destinate al lavaggio dei veicoli, le aree di carico e scarico acque bianche e grigie, le aree di approvvigionamento energetico e di controllo della pressione dei pneumatici, nei limiti delle specifiche indicate in apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio.

L'utilizzo di tali aree ed attrezzature è ad espresso rischio e pericolo del socio che sin d'ora solleva l'associazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche relativamente all'utilizzo di attrezzature ivi presenti.

6. il socio espressamente accetta che l'occupazione delle aree di parcheggio, con un proprio mezzo, non implica in alcun modo obbligo di vigilanza o custodia da parte dell'associazione C.C.C.MO. L'utilizzo degli spazi di servizio da parte del socio non implica in ogni caso consegna né ricevimento in custodia del mezzo da parte dell'associazione C.C.C.MO che pertanto non è in alcun modo responsabile per danni cagionati al mezzo da parte di altri soci o comunque da parte di terzi.

7. E', altresì, esclusa ogni responsabilità dell'associazione C.C.C.MO per danni cagionati al mezzo da atti vandalici, da incendio, da eventi atmosferici, nonché per furti totali o parziali, consumati o tentati, a danno del veicolo ovvero di oggetti lasciati all'interno del veicolo ovvero installati all'esterno, con espressa esclusione anche dei danni cagionati per eventuali tentativi di sottrazioni o effrazioni.

8. Peraltro, in relazione a questi ultimi eventi, l'Associazione C.C.C.MO si riserva in ogni caso la facoltà di mantenere in essere e/o stipulare polizze assicurative in favore dei soci, come ulteriore servizio accessorio, senza che ciò comporti il alcun modo riconoscimento di responsabilità ovvero assunzione dell'obbligo di custodia.

9. In tal senso, eventuali franchigie e/o scoperti relativi alle polizze assicurative saranno a carico dei singoli danneggiati, senza che sia dovuto alcun rimborso e/o integrazione da parte dell'Associazione C.C.C.MO.

10. Nel caso in cui i Soci siano già garantiti da proprie polizze, le predette coperture assicurative stipulate dall'associazione C.C.C.MO dovranno intendersi prestate in secondo rischio.

11. I Soci espressamente riconoscono che seppure l'associazione CCCMO si è dotata di servizio di portineria, ciò non comporta assunzione alcuna dell'obbligo di custodia dei veicoli o di parti di essi, e che tale servizio può essere cessato o sospeso senza necessità di informazione alcuna al socio, se non a mezzo di esposizione di avviso nella bacheca "informa soci" presso il locali del CCCMO.

12. All'interno dell'area del C.C.C.MO il socio è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Gli spazi di servizio debbono essere utilizzati adottando la massima diligenza e gli eventuali danni cagionati da parte del socio saranno riparati e/o risarciti a sue spese.

13. Non è consentita alcuna novazione soggettiva dei servizi di parcheggio, se non per ragioni successive mortis causae nel

qual caso il negozio giuridico segue le sorti del veicolo. È espressamente esclusa la cessione dei diritti scaturenti dalla scrittura privata per i servizi di parcheggio non custodito tra il socio e l'associazione anche in caso di vendita del veicolo ricreazionale ammesso al parcheggio. Il Socio che vende il proprio mezzo anche ad altro Socio non ha diritto di riservare lo spazio a lui assegnato all'acquirente, anche se questi è socio dell'associazione.

14. Ogni eventuale variazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sostituzione per vendita del veicolo con altro, ovvero per ogni altra ragione che possa importare anche solo la sostituzione temporanea) dovrà sempre essere tempestivamente comunicata per iscritto alla segreteria dell'Associazione Caravan Camping Club di Modena che così provvederà agli aggiornamenti del proprio archivio e, ove fosse mutata la tipologia del veicolo, a rivedere, le singole condizioni contrattuali salvo il diritto di recesso previa comunicazione all'utente.

#### **Art. 27- Contributo per il servizio di Parcheggio non Custodito.**

1. L'associazione non persegue scopo di lucro alcuno ed il contributo per il servizio di parcheggio ai soci è determinato annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione è reso pubblico esclusivamente mediante affissione nella bacheca informasoci.

2. È facoltà del socio recedere dal contratto, anche senza preavviso, qualora il Consiglio Direttivo determini un aumento del contributo superiore al 10% rispetto a quanto praticato precedentemente.

È salvo in ogni caso l'obbligo del recedente di liberare l'area di parcheggio entro il 31 dicembre, in caso contrario sarà ritenuto tacitamente accettato anche l'aumento del corrispettivo superiore al 10%.

3. E' espressamente fatta salva per l'Associazione Caravan Camper Club di Modena la possibilità di richiedere un maggiore aumento in ogni caso.

4. Le determinate relative al contributo per il parcheggio applicabili agli anni successivi saranno pubblicate entro il 30 settembre di ciascun anno mediante affissione nella bacheca informasoci ovvero anche mediante pubblicazione sull'organo di comunicazione sociale "spazio verde".

5. Nel caso in cui il socio non utilizzasse il sito assegnatogli per cause indipendenti dalla volontà dell'Associazione Caravan Camping Club di Modena le somme versate dall'utente saranno comunque ritenute dall'Associazione.

6. Il servizio di parcheggio s'intende tacitamente rinnovato anche per l'anno successivo eccetto il caso di disdetta per iscritto da parte del socio almeno due mesi prima della prevista scadenza annuale.

7. È facoltà del socio recedere in qualunque momento dagli impegni relativi ai servizi di parcheggio dandone comunicazione scritta all'associazione a mezzo di raccomandata a/r o a mano. Il socio che rinuncia al posto assegnatogli nel corso del primo semestre ha diritto al rimborso del contributo relativo al secondo semestre. Chi invece rinuncia nel corso del secondo semestre non ha diritto ad alcun rimborso.

8. In caso di omesso pagamento del contributo per il servizio di parcheggio, l'Associazione provvederà a riassegnare lo spazio già occupato dal socio inadempiente o moroso e curerà che il veicolo sia trasportato a spese del socio, in apposito spazio aperto all'interno della struttura con esercizio del diritto di ritenzione sino all'integrale pagamento di quanto dovuto. Decorso un anno dall'accertamento della violazione si provvederà ai sensi di legge in danno del socio inadempiente, salvo che le modalità di conservazione del bene non impongano di applicare il testo unico sulla tutela ambientale con

conseguente smaltimento in danno del veicolo considerato rifiuto.

#### **Art. 28 – esclusioni**

1. Il C.D. può decidere di escludere dal servizio definito nell'art. 25 il socio per morosità protrattasi per almeno sei mesi o per violazione che comportino la radiazione per indegnità.

2. Il socio escluso dal servizio di cui all'art. 25, con delibera del CD dovrà rimuovere il mezzo a proprie spese entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta pervenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'associazione comprensive delle spese di notifica.

La decisione del Consiglio Direttivo in merito è ricorribile unicamente al collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile.

#### **Art. 29 – Liste di attesa**

Qualora tutti i posti destinati ai servizi di cui sopra siano occupati da soci, è costituita presso la segreteria del Club la lista dei soci in attesa di assegnazione in ordine cronologico per tipologia di servizio richiesto.

Per gli spazi alberati di immediato accesso dalle strade principali (piazzole di testa) è prevista una separata lista di attesa.

#### **Art. 30 - Conguagli**

Al Socio Ordinario che chiede di cambiare la tipologia di area assegnata in corso di anno verrà conguagliato in positivo o in negativo la differenza del contributo a suo tempo versata. Il socio familiare che richiede l'erogazione di servizi di parcheggio è tenuto a versare la quota di socio ordinario decurtata di quanto già versato per la tessera familiare.

#### **Art. 31 - Eventi**

In applicazione dell'Art. 4 dello Statuto l'associazione può promuovere eventi di campeggio all'interno della propria struttura, in area appositamente attrezzata e delimitata, idonea ad accogliere gruppi di turisti itineranti. L'erogazione di ulteriori servizi ai turisti itineranti è affidata alla Cooperativa Campaglia che gestisce il servizio in area appositamente determinata in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia. La predetta area di campeggio è appositamente regolamentata.

#### **Art. 32 – Norme di chiusura**

Eventuali modifiche/integrazioni al presente regolamento dovranno essere presentate, discusse ed approvate dall'assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, al codice civile ed alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute.

Modena il 24.10.2013.